

Detti detti al passato, id. — dazio più 275 lire.
 Tulli di cotone ricam. a caten., id. . . L. 250 —
 Musso line e tes. di cotone uso velo crudi id. » 200 —
 Detti sbiancati, id. — dazi di tessuti crudi più 20 0/0.
 Detti colorati o tessuti, id. dazi più 35 lire ogni
 100 chilogrammi.
 Detti stampati — dazio dei tessuti sbiancati più
 70 lire ogni 100 chil.
 Detti operati — dazio dei tessuti non operati più
 20 lire ogni 100 chil.
 Detti impressi — dazio dei tessuti congeneri più
 40 lire ogni 100 chil.
 Detti ricamati a catenella — dazio dei tessuti più
 175 lire.
 Detti id. al passato — id. più 275 lire.
 Articoli lavorati in cotone, sacchi, biancheria da
 letto e tavola, asciugamani, fazzoletti e simili — id.
 più 10 0/0.

È da notarsi che la sopratassa stabilita dalla ta-
 riariffa generale in L. 80 per quintale sul dazio dei
 tessuti imbianchiti era stata ridotta a L. 75 nel tra-
 tato con l'Austria-Ungheria ed ora col portarla a
 70 lire nella convenzione con la Svizzera si torna
 alla misura della tariffa vecchia.

Gli altri dazi convenzionali sono i seguenti :

Lana artificiale, quintale	L. 10 —
Feltri fino a 3 mill. di grossezza e pesanti più 500 gr. il metro quadro, id.	» 110 —
Pasta di legno, paglia e simili, id.	» 1 —
Stampe, litografie, etichette	» 75 —
Corregge di trasmissione, id.	» 90 —
Macchine a vapore fisse, mezzo fisse con e senza caldaie, altre locomobili, macchine marine, id.	» 12 —
Dette tubulari e locomotive senza ten- der id.	» 14 —
Motori ad acqua o vento, macchine idrauliche di varie specie, macchine da filande, macchine e telai per tessere, id.	» 10 —
Macchine agricole d' ogni sorta e macchine- utensili per lavorar legno o metallo, id.	» 9 —
Macchine dinamo-elettriche sino a 20 ca- valli	» 25 —
Dette di 20 cavalli e più, id.	» 16 —
Macchine non menzionate in tariffa, id.	» 10 —

(Le macchine incomplete sottosteranno ai dazi
 delle relative macchine complete).

Apparecchi in rame e altri metalli per riscal- damento, raffineria, di stillazione ecc. quint. L.	18 —
Finimento da scardasso, id.	» 70 —
Vagoni di terza classe, id.	» 14 —
Detti di seconda class., id.	» 16 —
Detti di prima, id.	» 18 —
(I vagoni misti pagano il dazio più alto). Oro laminato in verghe d' almeno un milli- metro di spessore, o trafilato ad almeno 2 mil- limetri di diametro.	» 2 50
Oreficerie e catene d'oro l'etto	» 7 —
Dette d'argento, chil.	» 10 —
Orologi tascabili, ciascuno	» 1 —
Detti a calotta d'oro, id.	» 0 50
Detti di ogni altro metallo.	» 1 —
Finimeni d' orologeria, quint.	» 50 —
Estratti di latte, id.	» 10 —
Formaggi, id.	» 11 —
Passamani, nastri tessuti in caoutchouc, id.	» 130 —
I fili e cordoni elettrici id. id.	» 60 —

Sui formaggi è stata fatta la concessione di 1 lira
 in confronto del trattato con l'Austria-Ungheria. È
 a notarsi a questo proposito che il dazio sui formaggi
 esteri all' entrata nel regno fu di lire 4 per quintale
 fino al 1° febbraio 1879 in forza al trattato del 1863
 con la Francia, esteso poi alla Svizzera. E dal feb-
 braio 1879 fino al 1° marzo 1888 fu di lire 8.

Passiamo ai dazi convenzionali sulle merci italiane
 che entrano nella Svizzera. È crescente il numero
 delle voci vincolate all'entrata nel territorio della
 Confederazione. Infatti sono stati imposti i dazi della
 tariffa svizzera per le profumerie pel succo di liquo-
 rizia e per l'olio di ricino. È stato esteso anche allo
 zolfo raffinato il dazio di 20 centesimi per quintale
 sullo zolfo greggio, che era invece soggetto al da-
 zio di L. 1. 50. All'industria vetraria è stato assicu-
 rato il reggimento daziario stipulato nel 1883. Il
 dazio sui guanti è passato in 30 lire al quintale, il
 che corrisponde a meno di 1 centesimo al paio. Ecco
 la tariffa dei dazi alla entrata in Svizzera :

Olio di ricino e sugo di liquorizia, quintale L.	7 —
Profumerie, id.	» 30 —
Solfo greggio e raffinato, id.	» 0 20
Olio di ricino per uso tecnico, id.	» 1 —
Vetrificazioni, smalti, conterie, id.	» 4 —
Legna da ardere e carbone di legna, id.	» 0 02
Mobili, o parti, in legno comune dipinti, ver- niciati, lustrati, impiallacciati, intagliati, im- bottiti, e d'ogni genere, id.	» 16 —
Guanti di pelle, id.	» 30 —
Corallo lavorato, id.	» 50 —
Calce grassa e gesso macinato, id.	» 0 20
Marino in lastre, o segato, non lucidato, id.	» 0 75
Detto lucidato, id.	» 1 50
Ova, id.	» 1 —
Polleria viva, id.	» 4 —
Detta morta, id.	» 6 —
Salsamenteria, id.	» 12 —
Uva da tavola e fragole, id.	» 2 50
Arancie e limoni, id.	» 2 —
Fichi secchi (i legumi sono esenti), id.	» 3 —
Riso e grano brillato, id.	» 1 50
Paste alimentari, id.	» 8 —
Vino in fusti, bottiglie, damigiane, id.	» 3 50
Vermouth, id. vino a 18 gr. d'alcool, (1) id.	» 8 —
Olio d'oliva in fusti, id.	» 1 —
Detto in bottiglia o stagnuolo, id.	» 10 —
Saponi d'ogni genere fini e ordinari, id.	» 1 50
Lino, canape, iuta e analoghi e loro scon- to, id.	» 0 30
Filati, lino, canapa, sino al n. 10 inclusivo crudi o no, id.	» 0 60
Seta o filugello, non torti, id.	» 1 50
Dette forte, id.	» 6 —
Seta da cucire, ricamare, per passamani, cor- donetto, id.	» 7 —
Tessuti seta o filugelli crudi, bianchi, tor- ti, ecc., id.	» 16 —
Treccie di paglia, id.	» 10 —
Cappelli di paglia non guarniti, id.	» 50 —
Crine ripulito e preparato, id.	» 5 —
Lavori in cera d'ogni genere, id.	» 16 —
Laterizi, tubi, lastre, riquadri d'argilla co- mune, non verniciati, nè colorati, nè tirati ad ardesia, id.	» 0 10
Detti, verniciati, colorati, dorati ad arde- sia, ecc., id.	» 2 —
Storte da gas, id.	» 0 10
Vasellame comune a taglio grigio o rosso, moschinato oro, crogioli, pipe di terra, id.	» 2 —
Merceria comune, id.	» 16 —

Per i marmi la nuova convenzione migliora il reg-
 gimento in vigore e quello pure del trattato prece-
 dente. Infatti il dazio vigente sui marmi in lastre o
 segati, ma non puliti, che è di lire 1,50 per quintale
 secondo la tariffa in vigore, ed era di una lira se-
 condo il trattato del 1883, è ridotto a 75 centesimi.
 Inoltre i marmi in lastre o segati e puliti godranno
 del dazio ridotto di lire 1.50 per quintale in luogo
 di lire 3.

(1) È convenuto che il vermouth superante 18 gradi paga, oltre
 il dazio di dogana, quello del monopolio della finanza.